



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario (Relatore)
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere formulata

dall'Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè (BG)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito anche "TUEL");

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere presentata, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, dal Presidente dell'Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè (BG) con nota datata 20 febbraio 2024, pervenuta a mezzo p.e.c. ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al prot. n. 2421 del 21 febbraio 2024;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il Relatore dott. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

Con nota del 20 febbraio 2024 il Presidente dell'Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè (BG) ha formulato una richiesta di parere *ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003*, in merito agli *"oneri per welfare integrativo art. 82 CCNL EE.LL. 16.11.2022"* con riferimento a *"modalità e soggezione al limite di spesa del salario accessorio e al limite delle spese per il personale nelle Unioni a cui i Comuni hanno trasferito tutto il personale"*.

La richiesta rimarca in premessa che nel 2003 *"il Comune di Almè e il Comune di Villa d'Almè hanno costituito l'Unione dei Comuni"* in oggetto, *ex art. 32 TUEL* (e quindi a carattere non obbligatorio), e soggiunge che al nuovo Ente è stata conferita *"la necessaria dotazione di risorse umane e finanziarie in relazione alle funzioni, ai servizi ed alle attività trasferite; in particolare, ciascun Comune ha conferito all'Unione alcuni dei propri dipendenti"*.

Inoltre, i due Comuni hanno attuato *"con decorrenza 01/01/2013, il trasferimento all'Unione di tutto il personale dipendente; pertanto dal 01/01/2013 i Comuni di Villa d'Almè e di Almè non annoverano più nel proprio bilancio spese al macroaggregato 1.01 del Titolo 1 (redditi da lavoro dipendente) ma solo trasferimenti all'Unione (macroaggregato 1.04), ed è solo l'Unione a stanziare nel proprio bilancio spese al macroaggregato 1.01 del Titolo 1 (fatta eccezione per la spesa per il segretario comunale, stanziata nel bilancio del Comune di Villa d'Almè quale Ente capo della convenzione di segreteria). L'assegnazione in servizio e l'utilizzazione del personale dipendente dell'Unione è disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dai due Comuni"*.

Tanto premesso sul piano fattuale, l'Unione chiede se *"nel caso di una Unione dei Comuni non obbligatoria i cui enti coinvolti abbiano trasferito tutto il personale all'Unione, [per] un Comune partecipante, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti ai sensi dell'art. 82 CCNL 16/11/2022:*

- 1) costituisce spesa soggetta al tetto di spesa per il personale in base ai vincoli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG, nonostante la portata derogatoria dell'art. 82 CCNL 16/11/2022?*
- 2) costituisce spesa soggetta al limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del*

Dlgs. n. 75/2017, nonostante il diverso avviso della R.G.S.?

3) può essere istituita in forma di concessione ai dipendenti buoni-pasto aggiuntivi ai dipendenti, nonostante la disciplina vincolistica dei buoni pasti dettata dall'art. 35 del CCNL 16/11/2022, stante la portata derogatoria dell'art. 82 CCNL 16/11/2022?"

A corredo della richiesta, l'Unione richiama sia le deliberazioni della Corte dei conti dianzi menzionate, sia il parere della Ragioneria Generale dello Stato reso con nota prot. 228052 del 18 settembre 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, occorre scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e quello oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa), alla luce dei notori insegnamenti della giurisprudenza contabile (cfr. anzitutto atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, nonché i successivi arresti che via via si citeranno).

2. In particolare, ai fini dell'ammissibilità soggettiva, è stato più volte stabilito che la richiesta deve essere proposta dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati a formulare istanza in base all'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 cit.

2.1. Sul punto, se *prima facie* l'Unione dei Comuni non appare inclusa nel novero indicato dalla norma stessa, deve comunque richiamarsi il vincolante pronunciamento della stessa Sezione delle Autonomie, in forza del quale *"l'Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all'attività consultiva della Corte, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa"* (cfr. C. conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG), con correlata ammissibilità soggettiva dell'istanza.

A fondamento di tale conclusione la pronuncia fa riferimento all'art. 32 TUEL (significativamente citato anche nell'odierna richiesta di parere), il quale definisce l'Unione di Comuni come l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma

contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.

Ad avviso della Sezione delle Autonomie, quindi, siffatte figure istituzionali costituiscono *“proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all'esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l'ordinamento di tali enti. In questi termini solo le Unioni, e non altre forme associative (consorzi, ATO, etc.), possono essere assimilate al comune, anche per quanto riguarda la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva”* (così del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG cit.).

2.2. Sotto altra angolazione, risulta parimenti sussistente il requisito prescritto dalla pronuncia stessa, laddove la Sezione delle Autonomie ammonisce che la richiesta *“deve essere finalizzata alla risoluzione di quesiti interpretativi direttamente riconducibili agli istanti stessi, posto che, come evidenziato da questa Sezione nella deliberazione n. 4/2014/SEZAUT, la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo sussiste nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato”* (si v. ancora del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG cit.).

Nel caso di specie, l'Unione istante si è premurata di illustrare che *“dal 01/01/2013 i Comuni di Villa d'Almè e di Almè non annoverano più nel proprio bilancio spese al macroaggregato 1.01 del Titolo 1 (redditi da lavoro dipendente) ma solo trasferimenti all'Unione (macroaggregato 1.04), ed è solo l'Unione a stanziare nel proprio bilancio spese al macroaggregato 1.01 del Titolo 1...”*.

2.3. In ultima analisi, la richiesta di parere in esame è ammissibile sul piano soggettivo, in quanto formulata dal Presidente dell'Unione stessa.

3. A conclusioni parzialmente diverse si deve invece pervenire in merito ai profili di ammissibilità oggettiva.

In primo luogo va rilevato che, per espressa volontà del Legislatore, le Sezioni regionali di questa Corte sono chiamate a pronunciarsi in sede consultiva unicamente con riguardo a questioni rientranti nell'alveo della *“contabilità pubblica”*.

Sul punto, l'apporto chiarificatore della Sezione delle Autonomie (cfr. del. n. 5/SEZAUT/2006 e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) e delle Sezioni riunite in sede di

controllo di questa Corte (cfr. del. n. 54/CONTR/2010) ha precisato che tale nozione coincide con l'insieme di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, da svolgersi in ordine a *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (così del. n. 54 del 2010 cit.).

3.1. A fronte di ciò, va evidenziata l'ammissibilità del primo quesito avanzato, afferente alla portata del *“tetto di spesa”* derivante per l'Ente dai vincoli normativi richiamati nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 8/SEZAUT/2011/QMIG e 20/SEZAUT/2018/QMIG (su cui v. *infra* § 4.1), in relazione all'art. 82 del CCNL vigente *in subiecta materia*.

Del pari, va rimarcato che l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 – norma sulla quale, come detto, si impernia il secondo quesito proposto dall'Unione – è considerato dalla giurisprudenza quale *“disposizione normativa espressamente dettata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica”* (cfr. Sez. controllo Veneto, del. n. 217/2023/PAR e n. 209/2022/PAR; Sez. controllo Lombardia, del. n. 116/2022/PAR) e dentro detti limiti il quesito risulta ammissibile.

3.2. Per converso, va rilevata l'inammissibilità sul piano oggettivo del terzo quesito, con il quale si richiede un ausilio interpretativo avverso le norme della contrattazione collettiva di lavoro e, nello specifico, si vuole conoscere se *“la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti ai sensi dell'art. 82 CCNL 16/11/2022”* possa essere *“istituita in forma di concessione ai dipendenti buoni-pasto aggiuntivi ai dipendenti, nonostante la disciplina vincolistica dei buoni pasti dettata dall'art. 35 del CCNL 16/11/2022, stante la portata derogatoria dell'art. 82 CCNL 16/11/2022”*. Trattasi di quesito centrato sul rapporto tra due norme dello stesso CCNL 16/11/2022, che non implicano l'interpretazione e l'applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica.

Sul tema la Sezione deve infatti astenersi, in conformità alla consolidata giurisprudenza che ritiene detto ambito rientrante nella disponibilità dall'ARAN. Costituisce *jus receptum*, invero, che *“l'interpretazione di clausole e norme della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell'attività consultiva della Corte dei conti, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all'ARAN (vd., ex multis, deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 2/2019/PAR e n. 19/2019/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019/PAR). In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, ha stabilito che esula dalla materia della contabilità pubblica “qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi ... al pari dell'interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro”. Ancora, la stessa Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha ribadito che “non può, invece, costituire oggetto dell'attività nomofilattica di questa Sezione l'ambito interpretativo della questione che verte sulle modalità applicative di talune disposizioni di fonte contrattuale, esulando dalla funzione consultiva intestata a questa Corte la definizione del significato delle clausole controverse della contrattazione collettiva nazionale, per le quali opera una compiuta disciplina prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”* (del. di questa Sezione n. 386/2019/PAR).

Peraltro, questa stessa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi su tematica riguardante i buoni pasto, dichiarando l'inammissibilità del relativo quesito, deliberazione 118/2020/PAR, alla quale si rinvia per i profili di interesse affrontati.

4. Il responso della Sezione è dunque perimetrato al primo ed al secondo punto, in quanto entrambi, nel valutare la portata dell'art. 82 del vigente CCNL in tema di *“welfare integrativo”*, implicano l'applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, il primo con riferimento alla legge n. 296/2006 (art. 1, commi 557-

562¹) e il secondo con riguardo al d.lgs. n. 75/2017².

In ordine ai rapporti tra disciplina vincolistica contabile, da un lato, e misure di natura assistenziale a carico degli Enti territoriali, dall'altro, giova sin da ora rammentare le conclusioni cui è pervenuta altra pronuncia della Sezione delle Autonomie, secondo la quale le conseguenze applicative possono essere ben diverse *“se il focus è posto sulla prestazione percepita (più o meno omnicomprensiva di diverse voci), piuttosto che sulla spesa sostenuta dall'ente, considerando che gli oneri previdenziali costituiscono parte integrante della spesa stessa”* (del. n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).

In particolare, con riferimento all'obiettivo di *“riduzione della spesa”* da parte dell'Ente locale, ex art. 1, comma 557 della l. n. 296/2006 cit., la Sezione Autonomie ha sottolineato che *“anche le linee guida adottate dalla Sezione delle autonomie in applicazione del disposto di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 includono espressamente i trattamenti derivanti da previdenza complementare (...) nell'aggregato da calcolare ai fini del previsto contenimento, così come, sono compresi nell'aggregato gli oneri previdenziali in generale (cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR)”* (cfr. del. n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).

¹ Cfr. art. 1, legge n. 296/2006, comma 557 vigente: *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: [...] b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*; cfr. anche id., comma 562 vigente: *“per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”*.

² Cfr. art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 vigente: *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*.

È alla luce di tale distinzione, allora, che è stato affermato il vincolante principio di diritto per cui *“le somme accantonate a titolo di previdenza complementare (...) debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (...)”* (così ancora del. n. 22/SEZAUT/2015/QMIG cit.).

Tale discriminazione è utile per rispondere compiutamente ai due quesiti avanzati dall’Unione istante, nei termini di seguito precisati.

4.1. Con il primo quesito, come detto, l’Ente si interroga se l’erogazione di misure di welfare integrativo rappresenti una *“spesa soggetta al tetto di spesa per il personale in base ai vincoli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG, nonostante la portata derogatoria dell’art. 82 CCNL 16/11/2022”*.

Rammenta il Collegio che entrambe le pronunce afferiscono ai rapporti tra Unione di Comuni e disciplina normativa vincolistica in materia di spese per il personale, derivante in particolare dall’art. 1, comma 557 ss., legge n. 296/2006.

Segnatamente, con la del. n. 20/ SEZAUT/2018/QMIG la Corte dei conti ha delineato i *“due limiti fondamentali che regolano l’associazionismo obbligatorio e non obbligatorio”* di Comuni: *“il primo limite è costituito dal rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni in materia di personale; il secondo concerne l’invarianza della spesa complessivamente considerata (art. 14, comma 31-quinquies, per le unioni degli enti sotto i cinquemila abitanti; art. 32, comma 5 del TUEL, per le unioni in generale)”* (così del. n. 20/2018 cit.).

Prosegue la deliberazione rappresentando l’ulteriore obbligo – direttamente derivante dal comma 5 dell’art. 32 TUEL cit. – volto ad *“assicurare progressivi risparmi di spesa in materia di personale che, per effetto dell’estensione alle associazioni “obbligatorie” della disciplina dell’art. 32 TUEL, come stabilito dal comma 28-bis dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010, vincola entrambe le tipologie di unioni”* (si v. ancora del. n. 20/ SEZAUT/2018/QMIG).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ed in piena conformità con la precedente del. n. 8/2011/QMIG, con la delibera n. 20/2018/QMIG la Sezione delle Autonomie è giunta ad affermare alcuni punti che qui assumono rilevanza essenziale:

- a) *“l’unione di comuni è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del personale di cui all’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006”;*
- b) *“nel rispetto dei principi di universalità del bilancio che vincola le unioni di comuni, il perimetro di spesa del personale che l’unione deve conteggiare ai fini del rispetto dei vincoli di cui all’art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente (assumendolo dall’esterno o mediante procedure di mobilità da altri enti), nonché gli oneri per il personale comunque utilizzato dall’unione”;*
- c) *“i comuni partecipanti all’unione, diversa da quelle «obbligatorie» [come nel caso dell’Unione lombarda odierna istante – ndR], sono soggetti ai vincoli di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 relativamente alla spesa di personale comprensiva della quota per il personale utilizzato dall’unione per svolgere le funzioni trasferite.”*
- d) *soprattutto, “nell’agglomerato soggetto a vincolo devono essere considerate tutte le spese di personale utilizzato dall’unione”.*

A ben vedere, la centralità della *“clausola di salvaguardia del limite complessivo della spesa di personale”* (in termini, ancora una volta, del. n. 20/2018/QMIG cit.) trova conferma nella successiva giurisprudenza contabile (v. del. n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, spec. punto 4.1), come pure nell’orientamento del Giudice delle leggi, che ha posto in luce come le Unioni di comuni siano legittimamente *“orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell’organizzazione amministrativa”, sia su quello dell’organizzazione “politica”* (C. cost. sent. n. 22/2014).

Conclusivamente, in relazione al primo quesito avanzato dall’Unione ad avviso del Collegio la risposta è di carattere affermativo, nel senso che la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti (art. 82 CCNL vigente) costituisce un’uscita soggetta al tetto di spesa per il personale alla luce dell’art. 1, l. n. 296/2006, restando perciò fermi i principi sanciti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nelle due deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n.

20/2018/SEZAUT/QMIG. Tale conclusione è peraltro corroborata dal vincolante insegnamento nomofilattico per il quale “*nell’agglomerato soggetto a vincolo devono essere considerate tutte le spese di personale utilizzato dall’unione*” (del. n. 20/2018/QMIG cit.).

4.2. Il secondo quesito avanzato attiene invece ad un profilo diverso, relativo al rapporto tra la concessione di benefici di portata assistenziale/sociale *ex art. 82 CCNL* da un lato, ed il limite dettato dall’art. 23, d.lgs. n. 75/2017, dall’altro.

Sul punto, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento già affermato da questa stessa Sezione con le deliberazioni n. 174/2023/PAR e n. 39/2024/PAR -.

In particolare, mentre in base all’art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018 gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziare dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia, l’art. 82, comma 2, del suddetto CCNL del 2022, stabilisce che detti oneri possono essere sostenuti anche “*mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa*”.

Di conseguenza, come già esplicitato da questa Sezione nelle citate deliberazioni, qualora il Fondo risorse decentrate venga destinato al *welfare* integrativo, come innovativamente previsto dall’art. 82 cit., detto Fondo, in parte *qua*, non è assoggettato al limite fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.

Quest’ultimo, infatti, si riferisce al trattamento economico accessorio del personale ossia ad elementi a carattere retributivo, mentre i benefici di natura assistenziale e sociale del *welfare* integrativo hanno natura non retributiva (cfr. anche del. n. 61/2023/PAR della Sez. controllo Liguria).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Presidente dell’Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d’Almè (BG), rende il parere nelle considerazioni sopra esposte.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

8 aprile 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)